

Arciconfraternita Parte Guelfa

CODICE ETICO



Parte Guelfa
Ordo Partis Guelfae

Caballeria Repubblica Fiorentina
“cor unum et anima una”

Regolamento Disciplinare e Codice Deontologico per gli appartenenti all’Arciconfraternita Parte Guelfa

Firenze, 25 Marzo 2016.

Le *regole* sono “scelte di libertà” che ciascuno assume per rendere esplicita un’appartenenza, una scelta di vita. La nostra Arciconfraternita Parte Guelfa ha in sé lo stigma di una regola autoimposta, quello della fratellanza e dell’impegno gratuito e responsabile nel rispetto dello Statuto in vigore.

Tuttavia, sono i destinatari stessi delle nostre attività di volontariato che hanno il diritto di conoscere le modalità con cui tutti gli appartenenti all’Arciconfraternita svolgono il proprio servizio ed assumono il proprio ruolo, ed è nostra precisa responsabilità farci riconoscere dalle Istituzioni e dalla Collettività, in quanto realizziamo servizi in loro favore come indicato con chiarezza nel nostro Statuto, e lo facciamo attraverso il nostro peculiare “stile guelfo”.

Per questi motivi il Consiglio di Credenza ha predisposto il codice deontologico e disciplinare interno, approvato in data 24 Febbraio 2016 con Delibera del Consiglio di Credenza.

Obiettivo del presente Codice Etico è quello di ricollegarsi ai principi statutari, interpretandone lo spirito e traducendo in pratica le radici della nostra antica magistratura, oltre a quello di regolamentare la nostra proiezione all’esterno attraverso la comunicazione, in senso lato, per presentare le nostre attività e promuovere, con l’immagine, i nostri obiettivi e valori.

È il nostro vademecum per sentirci partecipi e fraternamente uniti in una proposta d’impegno che deve essere una ricchezza per tutti: per coloro che hanno scelto di essere parte integrante della nostra Arciconfraternita, per le Autorità Civili e Religiose che ne hanno la riattivazione, per la società civile.

CODICE DEONTOLOGICO E DISCIPLINARE

L'Arciconfraternita Parte Guelfa è fondata sul servizio volontario e gratuito da prestare per l'attuazione della missione statutaria a beneficio della società civile e delle Autorità Civili e Religiose. La forza della Parte Guelfa risiede nella capacità di intercettare e rispondere ai molteplici bisogni, mobilitando i suoi volontari in varie situazioni sotto il coordinamento degli organi interni.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Fraternità

Rispetto reciproco e verso i terzi

Gratuità del servizio

Attività coordinata degli organi preposti

Neutralità politica e ideologica

Indipendenza ed onestà.

PREMESSE

Finalità – Il presente Codice intende puntualizzare gli elementi del quadro etico e comportamentale che deve guidare ogni Confratello e Consorella nell'esercizio delle proprie funzioni nella vita di ogni giorno e, a maggior ragione, quando opera per conto della Parte Guelfa, informandolo della condotta da tenere.

Campo di applicazione – Il presente Codice si rivolge a tutti gli aderenti ed a tutti coloro che, comunque, agiscono sotto il nome della Parte Guelfa, qualsiasi sia il ruolo ricoperto.

Applicazione – il buon senso di ognuno e di tutti e la conoscenza delle profonde motivazioni che muovono le attività della Parte Guelfa sono indispensabili per l'applicazione efficace del Codice.

REGOLE GENERALI

Verranno applicate le istruzioni e le regole deontologiche stabilite nel presente Codice ogniqualvolta il comportamento tenuto al di fuori e/o nello svolgimento delle attività della Parte Guelfa abbiano determinato o possano determinare un danno materiale e/o di immagine all'Arciconfraternita stessa.

RESPONSABILITÀ DELL'ARCICONFRATERNITA VERSO GLI ADERENTI

Parte Guelfa ha il compito di:

Incoraggiare lo spirito fraterno e di volontariato.

Fare in modo che ogni aderente si senta il benvenuto e garantirne l'integrazione nella vita dell'Arciconfraternita.

Insistere sull'importanza della collaborazione per poter raggiungere i fini statutari.

Assicurare l'orientamento di Aspiranti e Confratelli e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione progressiva, affinché possano svolgere in modo adeguato i compiti che verranno loro assegnati.

Identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare i programmi ai quali i Confratelli possano partecipare.

Fornire ai Confratelli la documentazione necessaria per tenersi aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti la Parte Guelfa, anche attraverso gli strumenti informatici e media disponibili.

Consegnare, anche su supporto informatico, agli aderenti il testo del presente Codice di deontologia e/o metterlo a disposizione sul sito internet ufficiale.

DIRITTI DEGLI ADERENTI

I rapporti tra l'Arciconfraternita e gli aderenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto e dal presente Codice.

Compiti – il Confratello ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole, alla sua disponibilità ed alla sua preparazione, per i quali abbia manifestato la propria disponibilità.

Uguaglianza – il Confratello ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente dalla Nazione di provenienza, dalle sue convinzioni politiche e dal suo credo religioso.

Libertà d'espressione – la libertà d'espressione è un diritto fondamentale di ogni Confratello. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell'Arciconfraternita. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Arciconfraternita, varranno le direttive in materia di informazione contenute nel presente Codice. La libertà di espressione non può tuttavia sfociare nell'apologia di reati o di atti violenti, nella propaganda di fatti in contrasto con la missione di Parte Guelfa, o nel sostegno di ideologie, politiche e movimenti i cui valori sono in contrasto con quelli sposati da Parte Guelfa. Particolare attenzione e rispetto sono richiesti verso le seguenti tematiche, che costituiscono valori fondanti per Parte Guelfa: il rispetto per la natura in senso ampio, costituita dal territorio e dalla flora e fauna ivi presenti, inclusi i corsi d'acqua, i mari e gli oceani; il rispetto per la cultura dei popoli, della loro storia e delle loro tradizioni (purché non violente), ivi incluse le espressioni delle arti; il rispetto reciproco tra le Nazioni, tra i popoli e tra le diverse fedi religiose, con il rifiuto di ogni forma di violenza e prevaricazione, che non può ammettere la guerra o l'uso della forza se non a scopo esclusivo di difesa da aggressioni esterne. Tali valori, tutti contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e, quindi, moralmente vincolanti per i suoi Cittadini, in Parte Guelfa debbono trovare accoglimento da parte dei membri appartenenti ad ogni nazionalità.

RESPONSABILITÀ DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE NEI CONFRONTI DELL'ARCICONFRATERNITA

I Confratelli e le Consorelle sono tenuti a:

Conoscere lo Statuto ed il Codice Etico dell’Arciconfraternita, promuoverne la diffusione, condividerne i principi ed accettarne le norme.

Rispettare le regole concernenti l’uso dell’emblema di Parte Guelfa ed impedirne ogni abuso.

Essere consci che, operando per la Parte Guelfa, essi la rappresentano.

Prestare costantemente attenzione ai bisogni dei Confratelli e delle Consorelle, anche quando non sono in servizio attivo o non vestono la divisa.

Rispettare la necessaria discrezione per le attività che la Parte Guelfa svolge.

Instaurare rapporti positivi con tutti i Confratelli e le Consorelle, comunicando con loro e prendendo coscienza dell’importanza dell’integrazione della Parte Guelfa nel tessuto sociale.

Rispondere ai bisogni della Parte Guelfa e di tutti i Confratelli e Consorelle con maturità, simpatia e buon senso.

Provare a servire nella misura dei propri mezzi, dimostrandosi aperti e perseveranti nell’azione.

Custodire con cura e diligenza gli strumenti che gli sono affidati da Parte Guelfa per lo svolgimento dei servizi, nonché il vestiario, tanto di servizio che da cerimonia solenne, il cui uso è regolato dall’Arciconfraternita in quanto recante gli emblemi della Parte Guelfa e che deve essere restituito a prima richiesta, previo rimborso della cauzione versata al netto delle spese di lavaggio.

DOVERI DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE

Lealtà – Il Confratello/Consorella è legato all’Arciconfraternita da spirito e sentimenti di lealtà a conferma della documentazione sottoscritta al momento della domanda di adesione e nel periodo di aspirantato.

Imparzialità – Nell’esecuzione dei suoi compiti il Confratello deve restare onesto, imparziale ed equo ed è tenuto ad evitare qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a qualunque persona, gruppo o altra entità.

Indipendenza – La condotta di ogni Confratello in seno a Parte Guelfa non può essere influenzata da fattori esterni, compresi quelli di natura politica o da interessi personali.

Responsabilità – Il Confratello, conscio dell’importanza dei suoi compiti e delle sue responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia dei terzi nei confronti dell’Arciconfraternita, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto delle finalità statutarie.

Competenza ed efficacia – Il Confratello agisce secondo le sue competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall’Arciconfraternita con efficacia ed attenzione. Chiede sostegno o rimette l’incarico qualora si renda conto di non poterlo svolgere al meglio. Risponde ai propri compiti con maturità e professionalità.

Rispetto delle insegne – Il Confratello agisce nel rispetto delle regole concernenti l’uso dello stemma e dei simboli della Parte Guelfa e ne impedirà a sé stesso e agli altri ogni abuso o uso improprio.

Divieto di sviluppare fazioni interne – Lo spirito di fratellanza, lealtà e condivisione dei valori è in contrasto con lo sviluppo di fazioni, gruppi ideologici, centri di interesse o altri “movimenti” interni che, con il comportamento degli aderenti, possono creare divisioni, contrasti, correnti di pensiero che ledono l’interesse primario dell’Arciconfraternita, che è quello del raggiungimento degli scopi statuari. Come recita il motto di

Parte Guelfa, *“Cor unum et anima una”*, i Confratelli e le Consorelle operano con “un cuore solo ed un’anima sola” nella direzione del bene comune del sodalizio, e non fanno prevalere gli interessi personali. Il rispetto dell’identità di ciascuno, nonché lo sviluppo pieno ed armonico della personalità di ciascuno nel rapporto con gli altri, non deve quindi sfociare in comportamenti divisivi né, tanto meno, nell’esercizio di comportamenti deplorabili quali la maldicenza, la falsità, la denigrazione degli altri.

Conflitto d’interesse – Il Confratello deve evitare ogni conflitto d’interesse nell’esercizio delle sue funzioni. Il conflitto d’interesse nasce da una situazione nella quale l’interesse privato o personale prevale o rischia di influenzare l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. L’interesse privato o personale del Confratello comprende ogni vantaggio in favore di sé stesso, della sua famiglia, della sua professione o del suo entourage. Le responsabilità per le violazioni alla presente norma sono direttamente proporzionali all’importanza dell’incarico assunto nell’Arciconfraternita.

Interessi economici – Il Confratello non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, degli interessi di natura o d’importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni. Gli eventuali rapporti professionali intercorrenti con altri Confratelli al di fuori dell’attività statutaria non devono influenzare i rapporti interni all’Arciconfraternita.

Regali – Una prudenza particolare è raccomandata ad ogni Confratello allorché gli vengono offerti regali personali in relazione alla sua attività di volontariato. Quale regola generale ogni Confratello scoraggerà il dono di qualunque omaggio che non abbia un valore puramente simbolico. È ammesso ricevere, invece, delle libere offerte in favore dell’istituzione, per le quali i riceventi devono rilasciare regolare ricevuta numerata fornita dagli appositi organi della Parte Guelfa.

Pubblicazioni e Conferenze – Il Confratello che desidera pubblicare o far pubblicare un testo, rilasciare un’intervista o tenere una conferenza stampa che tratti o che comunque si colleghi all’attività dell’Arciconfraternita, deve chiederne preventiva autorizzazione al Consiglio di Credenza.

Riservatezza – Il Confratello non può comunicare, in alcuna forma, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni all’interno della Parte Guelfa e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all’accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e, se è il caso, di denuncia penale.

Denunce – Nel quadro delle sue funzioni ogni Confratello è tenuto ad informare il Consiglio di Credenza di ogni irregolarità eventualmente constatata. Facendo ciò, deve assicurarsi dell’esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni, che verrà chiamato a confermare di fronte agli organi interni preposti.

Procedure e sanzioni disciplinari – L’insieme delle regole del presente Codice costituisce, unitamente a quelle dello Statuto, una serie di obblighi ai quali ogni Confratello deve sottomettersi con consapevolezza e precisione. Il mancato rispetto di tali norme comporterà sanzioni che saranno commisurate alla gravità delle mancanze.

RESPONSABILITÀ DELL’ARCICONFRATERNITA NEI CONFRONTI DEL CONFRATELLO O CONSOSELLA

Diritto alla garanzia contro i rischi – Ogni Confratello che sia attivo in modo non occasionale ha diritto ad essere garantito contro i rischi connessi allo svolgimento di attività di volontariato nell’ambito dell’Arciconfraternita, mediante forme adeguate di assicurazione deliberate dagli organi centrali.

Diritto di audizione – Ogni Confratello ha diritto ad essere ascoltato dagli organi o dai soggetti preposti all’attività a lui affidata, anche in ordine al suo impiego in compiti adeguati alle proprie riconosciute capacità.

Diritto di informazione – Ogni Confratello ha il diritto di essere a conoscenza del presente Codice e delle norme disciplinari in esso contenute; pertanto, sarà responsabilità degli organi direttivi della Parte Guelfa renderlo disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale, unitamente allo Statuto ed alle informazioni relative alle attività programmate dall’Arciconfraternita.

I DOVERI DEL CONFRATELLO E DELLA CONSORELLA

Conoscenza dell’ordinamento - Ogni Confratello ha il dovere di conoscere l’ordinamento dell’Arciconfraternita secondo le norme dello Statuto, dei regolamenti emanati dai suoi organi statutari, dei compiti e delle attività della Parte Guelfa. Il Confratello ha il dovere di adeguare le proprie capacità e le proprie attitudini al più alto livello possibile nello svolgimento delle attività richieste nei compiti assegnati, per la realizzazione degli obiettivi di volta in volta fissati dagli organi dell’Arciconfraternita.

Adempimenti personali - Il Confratello ha il dovere di adempiere alle prestazioni alle quali si è volontariamente obbligato verso l’Arciconfraternita nel quadro generale dei compiti e degli obiettivi della stessa. Il Confratello ha il dovere di rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all’Arciconfraternita. Il Confratello ha il dovere di conformare i propri comportamenti alle esigenze deontologiche di rispetto e confidenzialità del volontariato, senza aspettative di controprestazioni di alcun genere. La partecipazione alle attività della Parte Guelfa sarà segno inequivocabile della vocazione alla fratellanza reciproca. L’assenza del Confratello alle attività per oltre due anni potrà portare alle sanzioni disciplinari dall’ammonimento alla sospensione.

Uniformi e decorazioni – Per tutte le cerimonie civili o religiose e per i servizi in genere, i Confratelli e le Consorelle sono obbligati ad indossare la divisa prevista per l’evento, con eventuale decorazione della Parte Guelfa, per la quale dovranno provvedere al reperimento ed al pagamento del relativo deposito cauzionale. Per ogni attività, saranno i primi Ufficiali del Reggimento titolare dell’evento a definire abbigliamento e divisa da indossare. È tassativamente vietato l’utilizzo del vestiario e delle attrezzature previste dalla Parte Guelfa per attività che non siano finalizzate al raggiungimento delle finalità dell’Arciconfraternita. Tale infrazione potrà essere soggetta a provvedimenti disciplinari.

Quote Sociali – Ogni Confratello ha il dovere di pagare ad ogni scadenza annuale la quota sociale stabilita dagli organi preposti dell’Arciconfraternita. Anche coloro che non svolgono servizio attivo dovranno pagare la quota annua, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Credenza. Alla data del presente regolamento la quota è fissata in € 50,00 annue; il Consiglio di Credenza potrà deliberare, in qualsiasi momento, l’adeguamento di tale importo. I Confratelli e le Consorelle che, alla data di scadenza fissata non avranno provveduto al pagamento della quota annuale, fatta salva specifica esenzione, cesseranno di essere membri della compagine associativa e, pertanto, non potranno svolgere attività né ricevere informazioni fino al momento dell’eventuale regolarizzazione e conseguente reintegro. La mancanza del pagamento della quota associativa annuale, infatti, fa venir meno ogni diritto, incluso quello di partecipazione e parola nell’Adunanza Generale, nonché le coperture assicurative che Parte Guelfa assicura con la stipula di specifiche polizze a tutela dei propri aderenti. I membri decaduti per mancato pagamento della quota associativa, qualora intendano successivamente rientrare a far parte dell’Arciconfraternita, dovranno presentare nuova domanda di ammissione, che il Consiglio di Credenza valuterà a suo insindacabile giudizio; in caso di riammissione, non sarà necessario prestare nuovo giuramento, restando valida l’investitura originaria: il mancato pagamento della quota associativa determina infatti la perdita della qualità di associato, ma non fa venir meno l’ordinazione a Cavaliere o Dama, che viene persa solo a seguito di eventuale giudizio definitivo di radiazione.

Indipendenza ed imparzialità - Ogni Confratello, nell’attività resa in espletamento dei compiti affidatigli dall’Arciconfraternita o nell’esercizio di funzioni istituzionali connesse alla propria posizione, deve operare secondo le direttive degli organi competenti ed evitare di subire influenze da parte di soggetti estranei a tali

organi o comunque non investiti di attribuzioni nella materia. Ogni Confratello, nello svolgimento della propria attività, deve operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti beneficiari della stessa, valutando con opportuna equità i bisogni di ciascuno rapportati alle disponibilità dei mezzi e del personale a lui affidati.

Riservatezza - Nessuno dei Confratelli e delle Consorelle è autorizzato a divulgare notizie – attraverso qualsiasi mezzo pubblico e/o privato – relative all’Arciconfraternita e ai suoi Confratelli, a convocare conferenze stampa e/o a rilasciare dichiarazioni sulla Parte Guelfa, divulgando informazioni che abbiano un carattere di riservatezza e non siano di pubblico dominio. Alla stessa maniera, sono da considerarsi tassativamente riservati tutti i documenti prodotti dalle componenti dell’Arciconfraternita. I Confratelli e le Consorelle che rilasceranno dichiarazioni e notizie e/o diffonderanno documenti e/o notizie interni all’Arciconfraternita o, ancor peggio, diffameranno la stessa, saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari fino all’espulsione con disonore.

Incompatibilità – Nessun Confratello può eseguire prestazioni retribuite di alcun tipo in nome e per conto dell’Arciconfraternita. Il Confratello ha il dovere di non coinvolgere la Parte Guelfa in attività di propaganda promossa ed organizzata da movimenti o partiti politici. La carica di Consigliere in Parte Guelfa è incompatibile con incarichi politici, anche locali. Il Confratello non può svolgere alcuna attività contrastante con la sua posizione nella Parte Guelfa e con la corretta osservanza dei suoi doveri.

Utilità personali - I Confratelli, nelle attività intese a perseguire gli obiettivi della Parte Guelfa, non devono chiedere alcunché ad altri soggetti né accettare dagli stessi regali o altre utilità, per nessuna ragione. I Confratelli non devono offrire ad altri soggetti utilità o altri vantaggi diversi da quelli propri dell’attività da loro svolta nell’ambito dell’Arciconfraternita.

Partecipazione ad altre associazioni ed organizzazioni - Il Confratello non può aderire ad associazioni e ad organizzazioni i cui scopi ed interessi siano direttamente o indirettamente in contrasto con l’attività dell’Arciconfraternita o con i suoi valori.

Comportamenti nella vita dell’Arciconfraternita - Il Confratello non si deve avvalere, nei rapporti privati, della sua appartenenza a Parte Guelfa per ottenere utilità alle quali non abbia diritto. Nessun Confratello può compiere atti o esprimere pubblicamente dichiarazioni che possano nuocere all’immagine dell’Arciconfraternita.

Sospensione da attività e servizi - Il Confratello, in caso di malattia, può richiedere la sospensione dalle attività sociali e da altri obblighi che ne derivano. Il Consiglio di Credenza deciderà in apposita seduta.

DOVERI VERSO GLI EQUIDI

L’ingrediente principale del sodalizio Arciconfraternita Parte Guelfa è l’Amore, ed occorre trasmetterlo anche ai cavalli e agli altri animali che ci accompagnano in questo cammino, prendendoci cura del loro benessere fisico ed emotivo. Forniamo di seguito le nostre norme interne di rapporto e trattamento degli equidi per illuminare chi, anche all’esterno, si ponesse legittime domande in merito a tale rilevante gestione.

È opportuno considerare prima di tutto che ogni cavallo processa immagini spesso bidimensionali o sfuocate e, come dato scientifico, rientra negli animali predati; pertanto occorre utilizzare delicatezza e sensibilità nei comportamenti adottati. È altrettanto importante imparare prima a conoscere la sua natura e le sue abitudini etologiche, ma più di tutto il suo ed il nostro linguaggio corporeo. Non possiamo e non dobbiamo ignorare le regole della comunicazione dei gesti ed i significati che determinati atteggiamenti umani assumono agli occhi dei cavalli. In poche parole, dobbiamo “parlare la sua lingua”, nel modo più elementare e comprensibile possibile. Dobbiamo saper leggere le sue espressioni corporee e i suoi movimenti, talmente tanto da poterne

predire le intenzioni, ciò sia al fine di rendere quanto migliori possibili le sue condizioni di vita, sia con lo scopo di prevenire possibili incidenti.

Esistono normative, regole e progetti di tutela da parte del Ministero della Salute per il cavallo e, in data 9 settembre 2011, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 la nuova Ordinanza, fortemente voluta e firmata dal Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati; la stessa ha sostituito il precedente provvedimento emanato il 21 luglio 2009.

Occorre tenere presente, quindi, alcune regole che ogni iscritto ed ogni partecipante ad eventi realizzati dal Reggimento San Giorgio di Parte Guelfa è tenuto a rispettare al fine di mettere il cavallo nella condizione di collaborare con volontà e buona attitudine.

Ovvero:

- 1) assicurarsi che goda di buona salute (questo comporta il monitoraggio del corpo a livello di articolazioni, la non presenza di ferite o fiaccature, nodelli o garretti gonfi, zoccolo e ferratura in perfetta forma);
- 2) assicurarsi che il cavallo sia nella condizione per età, razza, sesso e predisposizione fisica, in grado di svolgere il lavoro richiesto;
- 3) assicurarsi che il passaporto corrisponda al cavallo iscritto e le vaccinazioni siano in ordine;
- 4) assicurarsi che l'attrezzatura sia in buono stato e mettere il cavallo nella condizione di non farsi male durante l'evento;
- 5) non usare mai violenza fisica;
- 6) non costringere il cavallo a sostare per lunghe pause in zone esposte al sole ed avere sempre punti di ristoro per potersi abbeverare;
- 7) non somministrare acqua, se non in piccole dosi, subito dopo il lavoro e/o appena conclusa una prestazione sportiva;
- 8) dopo il lavoro e/o la performance sportiva, è opportuno sottoporre gli animali a docce e provvedere a passeggiarli al fine di riportare la temperatura corporea e la frequenza cardio-respiratoria a valori di riposo;
- 9) tener presente che l'aumento della temperatura favorisce lo sviluppo di numerosi parassiti che possono veicolare malattie; a scopo preventivo, è indicato effettuare gli opportuni trattamenti sull'animale stesso.

La Parte Guelfa dispone inoltre di un responsabile sanitario per gli equidi.

Ciascun Confratello e Consorella che intenda partecipare ad attività che implicano l'utilizzo di cavalli, è obbligato a svolgere preventivamente l'apposito corso di formazione "Avvicinamento al cavallo", organizzato da Parte Guelfa, necessario anche per chi svolge attività a terra, senza montare, in prossimità degli equidi. Tale corso consente di apprendere le norme di comportamento basilari sempre richieste in presenza di cavalli, nonché le nozioni che consentono di comprendere le motivazioni di tali regole. Ciascuno deve essere consapevole che, pur nell'impossibilità di azzerare completamente ogni rischio derivante dalla prossimità con animali di tale forza e dimensioni, la formazione adeguata e l'attenzione sempre alta possono ridurre in modo considerevole tali rischi.

REGOLAMENTO INTERNO PER EVENTI A CAVALLO

L'Arciconfraternita Parte Guelfa, per ogni evento a cavallo a cui presenza, opera nel pieno rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza e di salute degli equidi.

La normativa in vigore è la seguente: Ordinanza Martini, contingibile ed urgente, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (09A10569) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 207 – del 7 settembre 2009 e successive modifiche.

In occasione di rischio di eventi meteorologici avversi, l’Arciconfraternita Parte Guelfa prende ufficialmente a riferimento le segnalazioni diramate dalla Protezione Civile (e, per la regione Toscana, dal LAMMA meteo) nelle 48 ore antecedenti il giorno dell’evento. Nel caso in cui tali enti diramino il rischio meteo la Parte Guelfa è tenuta a NON dare seguito agli eventi in programma in osservanza alle predette normative.

L’Arciconfraternita Parte Guelfa si riserva, previa adeguata valutazione, di prendere parte alle manifestazioni di specie anche in presenza di allerta meteo salva piena assunzione di responsabilità, anche in termini economici, da parte dell’ente organizzatore, da formularsi per iscritto e con presentazione preventiva di copia di polizze assicurative adeguate. Rimane fermo che la decisione finale della partecipazione agli eventi resta esclusiva competenza degli organi direttivi dell’Arciconfraternita.

IL REGIME DISCIPLINARE

Le violazioni dei doveri - Un Confratello/Consorella commette violazione dei propri doveri se non osserva, nell’attività prestata nell’ambito dell’Arciconfraternita o nei comportamenti privati, le disposizioni indicate nel presente Codice e nello Statuto, se compie azioni od omissioni previste dalla legge come reati, se manifesta pubblicamente opinioni in contrasto con i valori sposati da Parte Guelfa, se adotta comportamenti contrari allo Statuto o se fa parte di organizzazioni che operano in contrasto con lo stesso, nonché se diffama l’Arciconfraternita, i suoi rappresentanti o gli altri suoi membri. Alle violazioni dei doveri si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni seguenti in rapporto alla rispettiva gravità.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili per le violazioni sono:

- ammonimento scritto;
- sospensione dagli incarichi eventualmente assegnati in Parte Guelfa;
- sospensione temporanea dalla posizione di Confratello o Consorella;
- cancellazione della qualifica di Emerito per le cariche svolte o di altre attribuzioni onorifiche;
- radiazione dalla Parte Guelfa con perdita di ogni titolo acquisito;
- radiazione con disonore dalla Parte Guelfa con perdita di ogni titolo acquisito e perenne impossibilità di nuova ammissione.

Circostanze della violazione disciplinare – Nell’applicazione delle sanzioni disciplinari si tiene conto di circostanze attenuanti o aggravanti delle violazioni in relazione alle condizioni soggettive dell’autore, a precedenti violazioni, all’importanza del ruolo rivestito nell’organizzazione, all’intensità dell’intenzione o della colpa, al comportamento successivo riparatorio del danno cagionato. In caso di radiazione dall’Arciconfraternita non vi sono possibilità riabilitative.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Organi competenti

Il procedimento disciplinare è competenza di un organo in composizione collegiale per il primo grado e di un organo in composizione monocratica per l'eventuale giudizio di appello. A tal fine, vengono individuati come organi preposti rispettivamente la Commissione Disciplinare ed il Governatore. Qualora tra le persone che hanno avuto notizia preventiva delle irregolarità di cui viene accusato il Confratello assoggettato a procedimento disciplinare, o che ne sono stati direttamente testimoni, siano presenti anche membri della Commissione o il Governatore, le prove da questi addotte devono essere sempre suffragate da documenti o dalla testimonianza di altre persone.

La Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare è composta dai seguenti elementi:

- Il Commissario della Commissione Disciplinare, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio di Credenza tra i membri Ordinari dell'Arciconfraternita muniti di formazione in ambito giuridico (avvocati, laureati in giurisprudenza o in scienze giuridiche, docenti universitari in materie del diritto, ecc.);
- Il Notaro, con funzioni di Segretario;
- Il Capitano Camerlengo, in rappresentanza del Consiglio di Credenza;
- Il Connestabile, in rappresentanza del Senato di Parte Guelfa;
- Il Luogotenente Generale, in rappresentanza del Capitolo di Parte Guelfa.

La Commissione Disciplinare, così composta, ha la piena legittimità di esprimere ogni giudizio. Nel caso di impossibilità a riunirsi in presenza, la Commissione potrà riunirsi anche mediante videoconferenza. Il giudizio potrà essere emesso con voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

Appello – Il provvedimento disciplinare potrà essere appellato, qualora il Confratello o la Consorella si ritenga ingiustamente leso dallo stesso, entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, che deve avvenire a cura del Commissario mediante comunicazione scritta. L'organo di appello, in composizione monocratica, è costituito dal Governatore in carica.

Accertamento delle violazioni - Chiunque tra i Confratelli sia venuto a conoscenza di una violazione disciplinare ha l'obbligo di darne comunicazione ad uno o più componenti del Consiglio di Credenza. Il Capitano Camerlengo, una volta ricevuta la notizia, se non si tratta di violazione lieve, trasmette l'informazione al Commissario della Commissione Disciplinare, che istruisce apposita pratica prima di convocare la seduta della Commissione entro trenta giorni dalla notizia.

La Commissione Disciplinare, dopo un sommario accertamento dei fatti basato su documenti e/o testimonianze:

- a) archivia la notizia, se la ritiene manifestamente infondata;
- b) contesta i fatti al Confratello/Consorella al quale sono addebitati, la violazione di norme per essi configurabile e la sanzione ritenuta applicabile, con atto scritto allo stesso notificato e contenente l'invito a presentare le proprie deduzioni e memorie difensive entro il termine di 15 giorni, con facoltà di poter richiedere anche l'audizione personale (anch'essa in presenza o videoconferenza);
- c) prende atto delle eventuali deduzioni difensive, ed emette il provvedimento disciplinare entro ulteriori 15 giorni dalla ricezione delle stesse (salvo eventuale differimento dettato da necessità di udienza, in ogni caso non superiore a 10 giorni), trasmettendolo senza indugio al Confratello sanzionato e al Consiglio di Credenza.

Attività della Commissione Disciplinare – Il funzionamento della Commissione Disciplinare è regolato, nello specifico, dalle direttive del Commissario. Della convocazione della Commissione di disciplina è data comunicazione al Confratello ritenuto colpevole, con l’invito a comparire o a presentare memorie difensive. L’incolpato ha diritto di prendere visione degli atti istruttori e della relazione conclusiva su di essi ed ha facoltà di far pervenire deduzioni scritte nei termini sopra indicati. La Commissione Disciplinare, ove richiesta, ascolta in udienza sia l’esposizione dei fatti di chi ne ha portato notizia, sia le difese dell’incolpato, ed esprime non oltre il quindicesimo giorno successivo il proprio giudizio sulla sussistenza della violazione e sulla sanzione applicabile e lo comunica senza indugio ai diretti interessati e al Consiglio di Credenza. Trascorsi i trenta giorni previsti per l’eventuale appello, senza che ciò sia stato introdotto, il Consiglio di Credenza, preso atto del provvedimento della Commissione Disciplinare, provvede a notificare la decisione definitiva all’interessato e, mediante il Segretario di Credenza, a tutti i membri dell’Arciconfraternita. Nel caso sia stato presentato appello, il Governatore riceverà tutta la documentazione acquisita dalla Commissione in primo grado, valuterà le motivazioni d’appello e, nel termine di trenta giorni, emetterà il proprio provvedimento che sarà, ad ogni effetto, definitivo e verrà senza indugio notificato al Consiglio di Credenza ed all’accusato. Il giudizio definitivo sarà reso noto ai membri dell’Arciconfraternita a cura del Segretario di Credenza. Nel rendere noto il provvedimento, si potrà avere cura di omettere dati che possono essere particolarmente lesivi della reputazione del colpevole riportando, in ogni caso, le motivazioni che hanno portato al provvedimento stesso.

Provvedimenti disciplinari, termini di prescrizione, modalità di notifica - I provvedimenti disciplinari presi saranno esecutivi dal momento in cui verranno resi noti al colpevole.

Non si applicano prescrizioni alle violazioni gravissime, mentre si applica il termine di prescrizione di dieci anni per tutte le altre. Nel caso di violazione gravissima il Capitano Generale, su proposta della Commissione Disciplinare, può sospendere in via cautelativa l’incolpato dalla posizione di Confratello. La sospensione cautelare cessa se il procedimento disciplinare si conclude con il provvedimento di archiviazione.

Non sono previsti ricorsi al giudizio finale di appello il quale è, pertanto, espresso in via definitiva. Solo nel caso in cui, successivamente al giudizio esecutivo, emergessero diverse informazioni probatorie e/o fatti che rendessero evidente un errore di giudizio, su richiesta del sanzionato la Commissione Disciplinare, nella sua composizione collegiale, potrà rendere nulli i giudizi precedentemente espressi e concedere la revisione del procedimento con nuova procedura analoga, la quale potrà portare ad un diverso provvedimento sanzionatorio oppure alla riabilitazione integrale o parziale.

Ogni notifica relativa all’avvio del procedimento disciplinare, del suo iter e dei provvedimenti assunti, viene indirizzata all’interessato mediante modalità elettroniche all’indirizzo e-mail da questo a suo tempo comunicato. È obbligo e responsabilità di ciascun associato comunicare eventuali variazioni nell’indirizzo di posta elettronica o nel recapito telefonico.

REGOLE PER LA COMUNICAZIONE

La presente direttiva consta di due parti:

- la prima, fissa i lineamenti ordinativi per Comunicazione e Informazione, relativamente alla politica comunicativa della Parte Guelfa;
- la seconda, detta le norme di comportamento nell’utilizzo di siti internet e social media, anche personali, da parte dei Confratelli.

Il documento si richiama all’esigenza di garantire, in un quadro unitario, una gestione coordinata dell’informazione e della riservatezza delle informazioni interne all’Arciconfraternita.

È noto a tutti che le notizie, anche di modesto rilievo, spesso assumono valenza particolare coinvolgendo la credibilità, la competenza e la responsabilità di tutta l'Arciconfraternita. S'impone, pertanto, la necessità del più rigoroso coordinamento in grado di veicolare il processo informativo interno ma, soprattutto, esterno.

Ciò premesso, si rende necessario che tutti si attengano in modo adeguato alle specifiche procedure indicate. Si tratta di direttive volte a tutelare l'Arciconfraternita e tutti i suoi componenti, oltre che le istituzioni che hanno permesso la riattivazione della Parte Guelfa, i suoi fini, i suoi principi e i suoi ideali. Tali direttive si traducono in una serie di azioni, diverse a seconda dei casi, per la preventiva autorizzazione e comunicazione.

IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE

Responsabile - La carica storica e statutaria a cui compete in esclusiva la direzione della comunicazione interna ed esterna delle attività di Parte Guelfa è quella dell'Araldo.

Dipendenza - L'Araldo dipende direttamente dal Consiglio di Credenza, vertice responsabile della politica comunicativa della Parte Guelfa.

Referenti - L'Araldo si avvarrà di uno o più Confratelli, detti Banditori, considerati competenti e adeguati a tale compito. L'Araldo e i Banditori compongono la Commissione Comunicazione allo scopo di curare la comunicazione di Parte Guelfa verso il pubblico.

Autorizzazioni - Le iniziative di comunicazione di seguito elencate dovranno essere sempre tassativamente autorizzate dal Consiglio di Credenza:

- notizie riguardanti l'Arciconfraternita in generale e in particolare, se rivestono carattere strategico o abbiano rilevanza ai fini dell'informazione pubblica;
- attività di esternazione (interviste, conferenze stampa, eccetera) e diffusione di comunicati, smentite, precisazioni di ogni genere;
- partecipazione alle attività sociali, specie quelle da realizzare in sintonia con enti esterni alla Parte Guelfa;
- richieste di collaborazione avanzate da organi di stampa e radiotelevisivi e da case cinematografiche;
- richieste di collaborazione di enti, istituti ed organismi per l'elaborazione di dati statistici e storici riguardanti l'Arciconfraternita;
- attività pubblicistica ed iniziative di progetti editoriali, di pubblicazioni a mezzo stampa o audiovisivi e di quant'altro contribuisce a formare l'immagine della Parte Guelfa presso la pubblica opinione.

Tali attività dovranno sempre essere sottoposte, tramite l'Araldo, all'approvazione del Consiglio di Credenza.

Riservatezza - È proibita la divulgazione di notizie sull'Arciconfraternita e/o riguardo i suoi aderenti. È fatto divieto di convocare conferenze stampa e/o a rilasciare dichiarazioni sulla Parte Guelfa. Tale divieto è esteso ad ogni Confratello e Consorella che utilizzi, anche in maniera velata, le informazioni apprese all'interno dell'organizzazione della Parte Guelfa e ne faccia qualsiasi uso improprio anche attraverso strumenti privati (e-mail, social media, siti internet e altro genere di mezzi di comunicazione e relazioni personali). Tutti i documenti prodotti dall'Araldo e dagli organi componenti la Parte Guelfa sono da considerare riservati, salva espressa indicazione in senso contrario. Tutte le informazioni rilasciate, anche verbalmente, nel corso di Adunanze Generali ed altre riunioni interne sono da considerarsi riservate ai membri dell'Arciconfraternita. L'accesso ai documenti è disciplinato dal Consiglio di Credenza.

INTERNET E SOCIAL MEDIA

Rispetto - Il rispetto del presente Codice non esime dall'osservanza dei regolamenti e delle procedure proprie delle reti e dei sistemi informativi. I singoli utenti sono tenuti all'osservanza delle norme deontologiche della comunicazione e del rispetto della privacy.

Il sito internet della Parte Guelfa - Parte Guelfa dispone di un sito internet ufficiale e di un profilo Facebook gestito dall'Araldo, assistito dai Banditori, e da chi egli delega anche verbalmente.

Scopo - Lo scopo del sito internet è fornire comunicati ufficiali e notizie di carattere non riservato sulla Parte Guelfa ad aderenti, cittadini e mass media, promuovendo la conoscenza dell'Arciconfraternita, della sua storia, delle sue tradizioni e delle sue attività.

Uso del nome e del logo - Il Consiglio di Credenza, anche attraverso l'Araldo o altre cariche, è l'unico organo ad avere la facoltà di utilizzare il logo della Parte Guelfa per le finalità statutarie nell'ambito delle attività di comunicazione interna ed esterna.

Violazioni e sanzioni penali - Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione, modificazione o cancellazione, in tutto o in parte, del contenuto delle informazioni pubblicate, ovvero impedimento o turbamento delle pubblicazioni sul sito ufficiale, è vietato e gli autori saranno perseguiti a norma del Codice Penale e della Legge 23/12/1993, n. 547 "Modificazioni e integrazioni alle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale in tema di criminalità informatica".

Diffusione delle informazioni - Tutte le informazioni pubblicate sul sito della Parte Guelfa sono considerate "informazioni per il pubblico" e possono essere distribuite e copiate, purché non se ne alterino significato e valori.

Redazione - Le pagine di informazione generale sulla Parte Guelfa, i principi, l'ordinamento, la storia, la struttura e le attività volontaristiche sono redatte a cura dell'Araldo, coadiuvato dai Banditori e da Confratelli e Consorelle che saranno di volta in volta coinvolti, e pubblicate esclusivamente sul sito internet ufficiale www.parteguelfa.it.

Responsabilità - L'Araldo è responsabile della conformità delle informazioni pubblicate ai principi statutari e all'indirizzo fornito dal Consiglio di Credenza ed è tenuto ad aggiornare il Consiglio stesso in merito alle normative relative all'informazione ed alla gestione degli strumenti informativi.

Carattere del sito internet - Il sito di Parte Guelfa può essere utilizzato solo per scopi di carattere pubblico e ufficiale. È escluso ogni uso con finalità promozionali di singole persone fisiche, persone giuridiche, prodotti e servizi commerciali, con la sola eccezione dello spazio eventualmente dedicato a sponsor e contributori di Parte Guelfa. Allo stesso modo non possono essere utilizzati a scopo denigratorio o per polemiche interne.

Link - Ogni collegamento a siti internet esterni alla Parte Guelfa deve essere chiaramente identificabile come riconducibile ad entità diversa da Parte Guelfa e deve essere autorizzato dal Consiglio di Credenza.

Testate telematiche - Le testate telematiche inserite nel sito internet devono essere registrate presso i rispettivi tribunali e, comunque, sono sottoposte alle norme interne adottate in materia di comunicazione dalla Parte Guelfa, comprese quelle contenute nel presente Codice.

Controllo - Il webmaster del sito della Parte Guelfa è individuato tra gli aderenti ed esercita il controllo tecnico sulle attività comunicative realizzate dall'Araldo.

Mezzi di comunicazione personali - I Confratelli e le Consorelle non possono utilizzare il logo di Parte Guelfa, salvo preventiva autorizzazione scritta, nelle pubblicazioni da essi effettuate su propri siti internet, blog, profili di social media ed altri mezzi. Gli aderenti a Parte Guelfa, devono in ogni caso conformare le proprie esternazioni ai principi e valori statutari ed etici, condivisi ed accettati all'atto dell'adesione.

Sanzioni - La mancata osservanza della presente direttiva sarà sanzionata dalla Commissione Disciplinare, previo procedimento come da normativa specifica.

Approvato dal Consiglio di Credenza in Firenze, il 24 Febbraio 2016 ed aggiornato il 15 marzo 2017.

